



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 91 del 11/06/2008

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 259

Procedura di Valutazione impatto ambientale –Ampliamento di pietra calcarea da frantumazione. Località “Casamassima” in agro di Corato e Trani – Ditta Sforza Michele.

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 3076 del 10.03.06 la Ditta Sforza Michele, con sede a Corato in Via Vecchia di Trani Km 3.2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di pietra calcarea da frantumazione in Loc. “Casamassima” contraddistinta nel NCT di Corato al Fg. 2, particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 e nel NCT di Trani al Fg. 99, particelle 388-387-194;
- con nota prot. n. 5198 del 13.04.06 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 8491 del 11.07.06, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 9513 del 10.08.06, il Comune di Corato trasmetteva proprio parere favorevole con prescrizioni relativamente ai terreni ricadenti nel proprio comune;
- con nota prot. 11248 del 05.07.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 25 giugno 2007, riteneva opportuno richiedere alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 13542 del 06.09.07, la Ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. 18268 del 07.12.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 20.11.2007, inviava alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 468 del 11.01.08, la Ditta trasmetteva le proprie controdeduzioni al parere non favorevole del Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito

all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.04.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<....omissis.....La Ditta Sforza ha presentato nel marzo 2006 richiesta di ampliamento di una cava per l'estrazione di inerti (tale dato è stato confermato nelle integrazioni inviate dalla Ditta in data 31 luglio 2007) situata in loc Casamassima – Corato. Trattasi di ampliamento per approfondimento delle aree già coltivate e per estensione di superficie interessando numerose particelle dell'agro di Trani e di Corato che all'ortofoto sono utilizzate e sfruttate ad oliveto.

I terreni di coltivazione sono ricompresi nelle part.388-387 e 194 del foglio di mappa n.99 del territorio di Trani e nelle part. 3-4- 13-136-160-35-121-122-123-124-34-30- e 12 del foglio di mappa n. 2 dell'agro di Corato .

L'area è a circa 180 mt sul livello del mare, declive verso nord e non interferisce con la falda acquifera il cui livello piezometrico trovasi a 10-15 mt dal p.c. .

La cava è censita nel PRAE /2000 ma trovasi fuori del BPP individuato nel territorio di Trani dal PRAE stesso.

L'area ricade in ATE di tipo E secondo il PUTT/p con destinazione agricola.

In tale tipo di ATE, se ricadenti in individuati bacini estrattivi, condizione non presente in questa fattispecie, è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattiva di qualunque materiale lapideo.

Nel SIA è descritta la coltivazione che sarà espletata a fossa: la cavità di cava sarà sagomata a gradoni di cui non sono definiti altezza (10 mt) e pedata (5 mt).

E' previsto il recupero ambientale in contemporanea con le fasi di coltivazione, partendo dalla seconda fase, con colmata parziale del vuoto-cava e restituzione del sito ad uso agricolo.

Nell'area di che trattasi sono installati impianti fissi per il trattamento degli inerti.

Nella seduta del 25 giugno 2007 il Comitato VIA esprimeva l'impossibilità di esprimere un parere per incompletezza del progetto inviato dalla Ditta Sforza.

In data 31 luglio 2007 la stessa Ditta ha inviato, in risposta alla valutazione di cui sopra, una relazione/integrazione allo SIA.

Nella seduta dell'20/11/2007 il Comitato VIA riteneva non sufficienti le integrazioni di cui sopra ed esprimeva un parere negativo all'attività di coltivazione.

L'11/01/2008 la Ditta ha inviato un elaborato contenente osservazioni alla valutazione del Comitato Via e chiedendo una rivalutazione della richiesta.

Le "osservazioni" inviate dalla Ditta sono formulate per punti a cui si ritiene di dare puntuale risposta:

Punto 1°

- si prende atto della conferma di produzioni di inerti quale prodotto dell'attività estrattiva sui terreni e/o aree della ditta Sforza in loc Casamassima – Corato.

Quindi si esclude la produzione di pietra da taglio prevista nella prima stesura.

Punto 2°

L'istanza della ditta Sforza è sicuramente anteriore all'approvazione ed adozione del PRAE (Maggio 2007).

La stessa istanza, pur trattando di aree fuori dai bacini di estrazione così come individuati dal PRAE, ha proseguito quindi nell'istruttoria (come da art.26 delle N.T.A) sino ad essere, appunto, valutata dal Comitato Via che ha espresso il parere di competenza.

Tale parere non poteva non considerare la mission e la vision del PRAE che approvato sin dal 2000 ha completato l'iter amministrativo/politico nel maggio 2007.

Il parere di questo Comitato, come già esposto nella precedente valutazione, è che sin dalla prima formulazione (anno 2000) il PRAE intendeva ed intende dare indirizzi ben precisi in tema di sfruttamento del territorio salvaguardando, per quanto possibile, e le attività imprenditoriali/industriali e la loro sostenibilità ambientale. E di tanto si fa carico il Comitato Via.

E' di pubblico dominio l'attenzione sempre più complessa ai problemi ambientali: parallelamente ogni minima disattenzione in materia causa problemi insolubili.

Punto 3°

Non è dato averne conoscenza.

Punto 4°

La descrizione dello stato dei luoghi e l'evoluzione dell'attività di coltivazione/ampliamento nonché quella relativa al recupero non può essere solo rappresentata da "elaborati grafici progettuali": infatti il SIA, allegato ai progetti, deve contenere, in forma narrativa, come da art. 8 della L.R. n.11/2001, descrizioni, valutazioni, etc.. sì da consentire l'inquadramento del progetto non solo ed esclusivamente sotto l'aspetto imprenditoriale (vantaggio per terzi) ma anche sotto l'aspetto ambientale inteso nella sua accezione più ampia (tutela istituzionale).

La presenza di uliveto nei luoghi della ditta Sforza (in A.T.E. di valore normale E) non è di per sé elemento ostativo all'attività mineraria .Trattasi di contro di una presa d'atto che fa supporre che la ditta non ha preso in considerazione la possibilità di cui alla lett.e dell'art. 8 precedentemente citato: la presenza di un bacino d'estrazione, individuato dal Prae, nelle vicinanze dell'area di che trattasi consente infatti una legittima attività estrattiva in quel bacino e non giustifica similare attività fuori dallo stesso ,come nel caso della richiesta della Ditta Sforza.

Quest'ultima circostanza vanifica il processo di regolamentazione dell'attività estrattiva sul territorio regionale, messo in atto già dal 2000.

Ne consegue che, come si è già detto, il problema ambientale, diventando giorno dopo giorno emergenza ambientale, determina affinamento delle sensibilità, scelte ed orientamenti che possono sembrare restrittivi e/o discriminanti specie se precedenti V.I.A. sono state, in similari condizioni, favorevoli.

Punto 5°

Proprio l'individuazione dei bacini consente, attraverso appositi piani, lo sfruttamento degli stessi e

l'idoneo recupero delle aree.

Di contro un'area mineraria situata fuori dei suddetti bacini è slegata da qualunque regolamento o norma. Non si può d'altronde escludere che altri, oltre la ditta Sforza, possano essere interessati ad attivare, data la presenza di un'area di produzione, attività minerarie in aree limitrofe che rimangono incompatibili col piano strategico del PRAE e con la destinazione d'uso di quel suolo .

Punto 6 °

Il proponente ha il dovere di esplicitare nel SIA tutto ciò che è inerente l'opera che intende realizzare, dando per un verso completezza progettuale ed illustrativa alla pratica e dall'altro evitando al Comitato di dover chiedere chiarimenti ,procedura che sicuramente allunga i tempi dell'iter amministrativo.

Punto 7°

Si ribadisce quanto esposto nel punto 4°.

Punto 8°

Con la rilevazione del Comitato della non descrizione della cava esistente ovvero di quella "inattiva perché in attesa di proroga di autorizzazione" si intende appunto rilevare la mancata descrizione dell'insieme dell'attività mineraria in quell'area (particelle dell'agro di Trani e dell'agro di Corato) che limita appunto la valutazione d'insieme di tutta l'attività che la ditta propone e delle consequenziali azioni di recupero di tutta l'area, ivi compresa quella già sfruttata.

Punto 9°

Circa la segnalazione di "assenza di una relazione tecnica sull'inquinamento acustico" fatta dal Comitato, la stessa deriva dalla lettura del SIA nel quale si afferma che esiste una parte di area di cava "inattiva perché in attesa di proroga di autorizzazione" a cui si aggiunge l'area di cava da ampliare, che evidentemente non è oggetto di coltivazione perché in attesa di autorizzazione.

Le aree attive sono le part.2 e 75 dell'agro di Corato.

Le circostanze di cui sopra fanno ipotizzare l' esistenza di attività solo in una piccola area ed a seguire la non possibilità di misurazioni delle emissioni varie essendo le stesse assenti nelle restanti aree.

Punto 10°

Si riprende quanto già evidenziato nel punto 4° e cioè che la presenza di uliveto nei terreni in A.T.E. di valore normale E non è di per sé elemento ostativo all'attività mineraria. Trattasi di contro di una presa d'atto che fa supporre che la ditta non ha preso in considerazione la possibilità di cui alla lett.e dell'art. 8 precedentemente citato, programmando le sue attività industriali secondo le proprie necessità ed ignorando scenari futuri che pur il PRAE ha preannunciato sin dal 2000.

In conclusione:

Nell'elenco delle cave attive riportate nel PRAE 2000 è rilevata la presenza di una cava (attiva) in località Casamassima – agro di Trani - della Ditta Sforza.

Non è rilevata, di contro, attivata estrattiva limitrofa ed in particolare nell'agro di Corato, confinante con la suddetta area e per la quale la Ditta ha inoltrato la sua richiesta.

Il PRAE/2000, pur nella rilevazione di tale attività, ha escluso tale area dall'inclusione nel BPP che

interessa buona parte del territorio dell'agro di Trani e distante pochi km dall'area della ditta Sforza.

L'area estrattiva del BPP dell'agro di Trani è di tipo 1 a/BPP: è possibile quindi la coltivazione di pietre ornamentali e decorative.

Il PRAE prevede inoltre:

- il divieto ad apertura di nuove cave (nel bacino) senza la necessaria verifica sulla riutilizzazione delle cave abbandonate esistenti nel bacino;
- la possibilità di apertura di cave fuori dell'area dei bacini per attività estrattiva di calcare ornamentale solo su dimostrazione di presenza di qualità pregiate e non rinvenibili nelle aree perimetrale;
- (nel bacino) sono altresì vietate le aperture di cave per inerti;
- (nel bacino) le cave in attività di calcare per inerti possono ultimare le coltivazioni;
- (nel bacino) le nuove aperture saranno consentite dai P.P. nelle aree che dallo stesso verranno individuate non idonee all'estrazione del marmo;

Quanto sopra comporta che gli Enti preposti all'autorizzazione (ufficio minerario e CTRAE) devono esprimere un parere in merito, specie perché trattasi di attività mineraria fuori bacino, dato ad oggi non documentato.

Si ritiene che tale parere debba precedere la VIA in quanto le coltivazioni minerarie espletate fuori delle aree di bacino, se non autorizzate, rendono superfluo ed inutile il procedimento a carico di questo Comitato.

Pertanto e per quanto sopra le coltivazioni delle part.2 e 75 del fg. n.2 dell'agro di Corato, essendo state autorizzate, come affermato nel SIA, con Decreto del Dirigente di settore num. 55 del 25/01/01, possono essere ultimate con attività di coltivazione per approfondimento (e recuperate all'ambiente con idoneo progetto), possono essere oggetto di coltivazione le part. 388 – 387 e 194 foglio di mappa n.99 dell'agro di Trani e part. 4 del foglio di mappa n.2 agro di Corato in quanto già denaturate, salvo diverso parere degli Enti preposti all'autorizzazione mentre rimane sospeso il parere VIA per le restanti particelle, così come riportate nel SIA, in quanto non è dato conoscere il parere degli Enti preposti all'autorizzazione, tanto per consentire il recupero totale dell'area e nella parte già sfruttate e nella parte da sfruttare.

Si ricorda infine che le azioni di recupero dovranno riguardare anche l'area corrispondente alla part.num.184 del fg. 99, agro di Trani, interessata da attività di coltivazione e sede degli impianti fissi di frantumazione (nel SIA non è contemplato il risanamento ambientale delle aree già sfruttate in agro di Trani e corrispondente appunto alla part.184).

Quindi dovendo procedere alla rivalutazione così come richiesto dalla Ditta Sforza, questo Comitato ritiene di dover conciliare, nell'esprimere il proprio parere, quanto segue:

- la tutela delle attività imprenditoriali;
- la tutela del livello occupazionale delle maestranze;
- la tutela del territorio.

Pertanto esprime parere favorevole:

- all'ampliamento dell'area di cava relativamente all'area delle part. 388–387 e 194 del foglio di mappa n.99 dell'agro di Trani e particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 del foglio di mappa n.2

dell'agro di Corato;

- alle seguenti prescrizioni:

- la coltivazione deve essere espletata a fossa con cavità di cava sagomata a gradoni di altezza 10 mt e pedata 5 mt;

- l'utilizzo, per l'attività estrattiva, di mezzi meccanici;

- l'approfondimento di tutta l'area di coltivazione sopra indicata a max -20 mt dal p.c.(nelle integrazioni del 31 luglio 2007 viene specificato che il livello max di profondità della cava a fine coltivazione sarà di -15 mt dal piano campagna);

- il ricolmamento del fondo cava con colmata spessa 5 mt (come da SIA) e piantumazione sullo stesso di un uliveto di densità arborea rispondente ad 1 albero ogni 20 mq;

- la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari per l'attecchimento degli stessi con buone pratiche di coltivazione agricola;

- piantumazione di parete arborea (1 albero ad alto fuso ogni 4 mt) sul ciglio di cava con funzioni di mitigazione di rumori e polveri nonché sulle pareti (arbusti) e pedata (olivi)dei gradoni con funzioni di stabilizzazione e recupero agricolo;

- ad esaurimento dell'attività di cava devono essere rimossi tutti gli impianti fissi presenti nell'area per consentire l'ottimale recupero ambientale dell'area;

- attuazione di strategie di trasporto del materiale coltivato sulle strade pubbliche si da non incidere sul traffico veicolare civile, ove possibile;.....omissis.....>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;

- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;

- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Sforza Michele, con sede a Corato in Via Vecchia di Trani Km 3.2, riguardanti l'ampliamento di una cava di pietra calcarea da frantumazione in Loc. "Casamassima" contraddistinta nel NCT di Corato al Fg. 2, particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 e nel NCT di Trani al Fg. 99, particelle 388-387-194;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
 - notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed ai Comuni di Trani e Corato;
 - trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
 - pubblicato sul B.U.R.P.;
 - pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA
Ing. Antonello Antonicelli